

BATTESIMO, FEDE E SACRAMENTALITÀ DEL MATRIMONIO (C. 1055 § 2)

1. La nascita del testo dell'attuale codice. — 2. Le difficoltà. — 3. Una risposta. — *a.* La storia. — *b.* La natura particolare del matrimonio sacramentale. — Conclusione.

Negli ultimi anni si è scritto molto sulla possibilità di separare contratto e sacramento nel matrimonio. Il canone 1055 § 2 respinge chiaramente questa possibilità. A questo proposito è stata messa sul tappeto anche la questione se deve essere richiesta una certa forma di fede personale per poter contrarre un matrimonio sacramentale. Questo articolo offre un riassunto di tali discussioni insieme ad alcune riflessioni.

1. *La nascita del testo dell'attuale codice.*

Il canone 1055 §§ 1 e 2 riprende il testo del canone 1012 del codice del 1917 ⁽¹⁾. I cambiamenti apportati alla parte citata del primo paragrafo riguardano soltanto la costruzione della frase, e sono dovuti all'aver inserito una definizione del matrimonio che era assente nel vecchio codice. La decisione di conservare questo testo era già stata presa all'inizio dei lavori della commissione preparatoria ⁽²⁾. Una conferenza episcopale ed una università avevano suggerito di riesaminare l'inscindibilità tra contratto e sacramento o addirittura

⁽¹⁾ CIC '83 c. 1055 § 1: «Matrimoniale foedus... a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est». § 2: «Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum». CIC '17 c. 1012: § 1: «Christus Dominus ad sacramenti dignitatem evexit ipsum contractum matrimonialem inter baptizatos». § 2: «Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum».

⁽²⁾ *Communicationes* 3 (1971), p. 70.

di non riconfermarla; ma tale suggerimento non venne accettato dalla commissione, che riteneva all'unanimità di dover lavorare entro le concezioni teologiche comunemente accettate⁽³⁾.

Il suggerimento tuttavia aveva un suo retroterra. Nel 1977 la commissione teologica internazionale aveva approvato *in forma generica* 16 tesi di G. Martelet sul sacramento del matrimonio, e sullo stesso tema aveva inoltre pubblicato essa stessa un documento⁽⁴⁾, in cui stabiliva che per contrarre un matrimonio sacramentale valido è necessaria una fede personale almeno minima; questa posizione sembra confermata dai *Praenotanda* del rituale del matrimonio⁽⁵⁾. La commissione riconobbe invece che legami simili al matrimonio tra battezzati senza fede personale non sono matrimonio, anche se sembrava lasciare qualche apertura⁽⁶⁾.

Il sinodo dei vescovi su matrimonio e famiglia (1980) chiese quindi di esaminare ulteriormente fino a che punto per la validità del sa-

⁽³⁾ *Communicationes* 9 (1977), p. 122: « Consultores unanimiter fatentur non esse nostrae Commissionis hanc questionem dirimere.. necesse est ut leges fundentur in praesuppositis theologicis communiter admissis. Ideoque Consultores censent canonem minime esse mutandum. Aliquis Consultor proponit ut saltem supprimatur verbum "quare"; alii Consultores ne hoc quidem verbum supprimere volunt, ne videatur Commissio praepudicium quodquam ponere voluisse in ordine ad ipsam quaestionem doctrinalem de qua sermo est in hoc canone ».

⁽⁴⁾ Il documento di G. MARTELET si intitola *La sacramentalité du mariage chrétien, seize thèses de christologie sur le sacrement de mariage*, in: *Enchiridion Vaticanum* [= EV] 6, n. 463-478; il documento della Commissione teologica internazionale: *Foedus matrimoniale*, è stato pubblicato in: EV 6, n. 479-510; ed anche in: *Gregorianum* 52 (1978), pp. 453-464.

⁽⁵⁾ Testi 2.3.: « Ubi ergo nullum vestigium fidei qua talis ... et nullum desiderium gratiae et salutis invenitur, dubium facti oritur, utrum... matrimonium contractum validum sit an non. Fides personalis contrahentium per se, ut ostensum est, non constituit sacramentalitatem matrimonii, sed sine ulla fide personali, validitas sacramenti infirmaretur » (EV 6, n. 492); cf. le nove tesi di Martelet: « L'alliance conjugale humaine ne devient donc pas sacrement en raison d'un statut juridique, efficace par soi indépendamment de toute adhésion librement consentie au baptême lui-même » (EV 6, n. 471). *Praenotanda* n. 7 dell'*Ordo celebrandi matrimonium* (Typis polyglottis Vaticanis, 1969): « Sacramentum matrimonii fidem supponit atque expostulat ».

⁽⁶⁾ Tesis 3.5: « In hac situatione, ex una parte, propter negationem fidei et intentionis faciendi quod facit Ecclesia, sunt incapaces sacramentum matrimonii valide celebrandi, cum, ex altera parte, in ipsis ius permanet naturale matrimonii ineundi. In his adiunctis illi valent sese mutuo tradere et accipere sicut coniuges intentione ineundi foedus irrevocabile (...) Illa relatio, etsi speciem prae se ferat matrimonii, nullo modo ab Ecclesia ut societas coniugalis quamvis non sacramentalis recognosci potest », in: EV 6, n. 498.

cramento del matrimonio fosse necessaria la fede personale. L'intenzione di fare ciò che la Chiesa fa ai padri sinodali non sembrava poter essere presente se non vi fosse almeno sia pure una solo minima intenzione di credere insieme alla Chiesa. Lo stesso sinodo propose che nel codice di diritto canonico si tenesse conto della necessità della fede per poter contrarre un matrimonio sacramentale valido e che si esaminasse se un matrimonio valido tra battezzati dovesse essere sempre un sacramento (7). Si trattava di suggerimenti dalle conseguenze importanti. Se i matrimoni tra battezzati senza sufficiente fede personale da parte di entrambi, non fossero sacramenti pur essendo validi, il partner credente che non avesse escluso rapporti sessuali vivrebbe in una situazione moralmente accettabile e rimarrebbe aperta la possibilità di scioglimento del legame matrimoniale.

Se il matrimonio di due battezzati è sempre sacramento ma fosse necessaria una fede personale per concludere un matrimonio sacramentale, il matrimonio di un battezzato senza fede personale con un altro battezzato sarebbe invalido. Una volta provata l'assenza di fede personale in uno dei due sposi, il matrimonio di due battezzati è giudicato invalido, perché contratto e sacramento sono inseparabili secondo quanto stabilisce il canone 1055. Questo significherebbe che i battezzati senza fede personale sono esclusi dal matrimonio perché possono contrarre solamente un matrimonio sacramentale, per il quale però si esige una fede personale! Data l'inseparabilità di contratto e sacramento, l'esigenza di un grado di fede (cristiana) personale ha delle gravi conseguenze.

Anche nella seduta plenaria della commissione per la revisione del codice del 1981 vennero presentate domande sull'inscindibilità tra contratto e sacramento. Il canone avrebbe dovuto dire qualche

(7) Prop. 12: «1... Quamobrem investigandum est, quonam modo contrahentium fides ... ad huius sacramenti validitatem requiratur. 2. Intelligitur fidem non adesse si formaliter reiicitur (...) ... quia celebratio sacramenti alicubi ut conventio socialis habetur potius quam ut eventus religiosus, necessaria videntur ex parte nupturientium, signa potiora fidei personalis. 3. Gradus maturitatis fidei et conscientia nupturientium faciendi, quod facit ecclesia, ponderentur. Haec intentio, quae ad sacramenti validitatem requiritur, adesse posse non videtur, nisi minima saltem intentio habetur credendi etiam cum Ecclesia (...). 4. Profundius examinetur an affirmatio secundum quam inter baptizatos matrimonium validum semper esse sacramentum applicetur etiam illis qui fidem amiserunt. Indicentur postea consequentiae iuridicae et pastorales. (...) 5 (...) Nova legislatio canonica rationem habeat de iis quae in hac propositione (12^a) continentur circa necessitatem fidei», in: EV 7, n. 714-718.

cosa sulla fede richiesta per la celebrazione del matrimonio sacramentale, affermavano alcuni vescovi con rimandi al sinodo⁽⁸⁾. Il segretariato e i consultori risposero che il canone mette in evidenza la dottrina tradizionale, come è stata più volte esposta dal magistero pontificio, e che deve essere considerata giustamente dottrina cattolica, cioè: teologicamente sicura. Questa dottrina cattolica non può essere cambiata dalla legislazione, se non dopo che sia stata fatta una dichiarazione esplicita da parte del magistero autentico della Chiesa. Il canone del resto indica soltanto che nel matrimonio tra battezzati il contratto non può venir separato dal sacramento, e non vengono indicate le condizioni per ricevere il sacramento. Nella risposta poi si indicava che si può ricevere un sacramento valido e tuttavia infruttuoso⁽⁹⁾. Non si prendeva in considerazione la questione della necessità di una fede personale per poter ricevere il sacramento del matrimonio.

Quasi nello stesso tempo venne pubblicata come frutto del sopraccitato sinodo l'esortazione apostolica *Familiaris Consortio*, in cui il papa rispondeva ai suggerimenti dei padri conciliari riguardo al matrimonio di battezzati non credenti:

«Infatti, mediante il battesimo, l'uomo e la donna sono definitivamente inseriti nella nuova ed eterna alleanza, nell'alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa. Ed è in ragione di questo indistruttibile inserimento che l'intima comunità di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore, viene elevata e assunta nella carità sponsale del Cristo, sostenuta e arricchita dalla sua forza redentrice» (n. 13).

⁽⁸⁾ *Communicationes* 15 (1983), pp. 221-222.

⁽⁹⁾ «Haec paragraphus exprimit doctrinam traditionalem pluries a Magisterio Pontificio declaratam quaeque merito habetur ut "doctrina catholica seu theologice certa". lex fundari debet in praesuppositis theologis communiter admissis atque doctrinam catholicam, etsi hodie discussam, modificare nequit, nisi praecedat explicita declaratio Magisterii authentici Ecclesiae. Notetur tamen quod canon tantummodo intendit affirmare inseparabilitatem inter contractum et sacramentum pro baptizatis, quin aliquid dicat aut praeiudicet de conditionibus ad sacramentum matrimonii iuxta doctrinam theologiam requisitis. Nonnullae animadversiones non sufficienter attendunt ad distinctionem theologiam maximi momenti inter *sacramentum formatum* et *sacramentum informe*, quae vero distinctio non videtur in Codice necessarie exprimenda, ut aliquis proponit, quia agitur de re potius theologica quam iuridica», in: *Communicationes* 15 (1983), p. 222. Si parla di *sacramentum informe* quando un sacramento viene ricevuto infruttuosamente, cioè senza le fecondità della grazia; cf. ad es. G. VAN NOORT, *Tractatus de sacramentis*, parte 1 (Hilversum, 1927 [4]), p. 62.

« Il sacramento del matrimonio ha questo di specifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste nell'economia della creazione, di essere lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore "al principio"... Tuttavia non si deve dimenticare che questi fidanzati, in forza del loro battesimo, sono realmente già inseriti nell'alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa e che, per la loro retta intenzione, hanno accolto il progetto di Dio sul matrimonio e, quindi, almeno implicitamente, acconsentono a ciò che la Chiesa intende fare quando celebra il matrimonio... Voler stabilire ulteriori criteri di ammissione alla celebrazione ecclesiale del matrimonio, che dovrebbero riguardare il grado di fede dei nubendi, comporta oltre tutto gravi rischi... Quando, al contrario, nonostante ogni tentativo fatto, i nubendi dimostrano di rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati, il pastore d'anime non può ammetterli alla celebrazione...; che, stando così le cose, non è la Chiesa, ma sono essi stessi ad impedire quella celebrazione che pure domandano » (n. 68) ⁽¹⁰⁾.

Anche l'odierno codice stabilisce però che non può esistere matrimonio valido tra due battezzati che non sia contemporaneamente un sacramento. Il codice non esige alcuna fede personale per poter concludere il matrimonio sacramentale.

2. *Le difficoltà.*

Quali sono le difficoltà contro l'inscindibilità di contratto e sacramento, che dopo il concilio hanno fatto sorgere le domande ed i suggerimenti di cui sopra ⁽¹¹⁾?

⁽¹⁰⁾ IOANNES PAULUS PP. II, Adh. Ap. *Familiaris consortio*, 22 nov. 1981, in: AAS 73 (1981), pp. 81-191, trad. italiana in: EV 7, nn. 1522-1810.

⁽¹¹⁾ Cf. su questo argomento e sulla sacramentalità del matrimonio in generale: ADNES, *o.c.*, pp. 71-75, 89-93, 104-109, 133-156; L. BAUMANN, *Die Ehe ein Sakrament?* (Zürich, 1989); J. BEYER, *Die christliche Ehe ist Sakrament*, in: AA.VV., *Iustus iudex*, Festgabe für Paul Weseman (Essen, 1990), pp. 185-198; D. O'CALLAGHAN, *Faith and the sacrament of marriage*, in *Newsletter* (Canon Law Society of Great Britain and Ireland), 70 (giugno 1987), pp. 76-97; R. CUNNINGHAM, *Marriage and the nescient catholic: questions of faith and sacrament*, in: Th. DOYLE (a cura di), *Marriage studies*, parte 2 (Washington, 1982), p. 20-37 («We believe that a "personal faith" is demanded for a valid sacramental marriage»); L. DENAUROIS, *Marriage of baptized persons who do not have the faith*, in *ibid.*, pp. 38-59; H. DENIS (a cura di), *Le Mariage, un sacrament pour les croyants* (Paris, 1990); D. FALTIN, *L'esclusione*

Le ragioni pastorali di tali discussioni erano costituite soprattutto dalla preoccupazione di trovare una soluzione per i battezzati non credenti e per il crescente numero di matrimoni falliti. Se la loro unione potesse essere un matrimonio naturale la Chiesa potrebbe ancora sciogliere il matrimonio. I battezzati non credenti sarebbero invece obbligati dall'inscindibilità di contratto e sacramento a ricevere un sacramento che non desiderano, o a non contrarre un matrimonio valido. La libertà di coscienza e il diritto naturale al matrimonio sembrano in tal modo violati. Inoltre un sacramento è segno di fede. Ci si domanda come lo si possa ricevere senza fede. La Chiesa deve inoltre lasciarsi usare ed essere benevola nei confronti di persone che chiedono di sposarsi in Chiesa soltanto per ragioni improprie? Le affermazioni dei papi sull'inscindibilità di contratto e matrimonio fatte nel corso della storia dovrebbero essere considerate alla luce dei loro presupposti politici.

In Francia si giunse ad esperimenti di celebrazioni matrimoniali non-sacramentali per quei battezzati non praticanti che volevano tuttavia iniziare la loro unione con un gesto religioso. Il 2 giugno

della sacramentalità del matrimonio con particolare riferimento al matrimonio dei battezzati non credenti, in *Quaderni Studio Rotale* 4 (1989), pp. 5-39; S. GHERRO, *Sulla sacramentalità del matrimonio (in fieri e in facto)*, in *Ius Ecclesiae* 7 (1995), pp. 573-578; G. GRASSO, *Il matrimonio come sacramento*, in AA.VV., *Il matrimonio cristiano (Quaderni di Rivista Liturgica, NS 4, Torino, 1978)*, pp. 94-122, ad es. p. 115: «Riabilitazione del matrimonio "non-sacramento" dei battezzati non credenti»; J. HERVADA, *La sacramentalité du mariage*, in J. LINDEMANS, H. DEMEESTER, *Liber amicorum monseigneur Onclin* (Bibliotheca Ephemeridum Theol. Lovaniensium XLII; Gembloux 1976), pp. 211-233; K. LEHMANN, *Glaube - Taufe - Ehesakrament*, in *Studia Moralia* 16 (Roma, 1978), pp. 71-97; H. MARITZ, *Ehe - Sakrament des Glaubens?*, in *Iustus iudex*, o.c., pp. 249-257; U. NAVARRETE, *Matrimonio, cristiano e sacramento*, in AA.VV., *Amore e stabilità nel matrimonio* (Roma, 1976), pp. 55-75; ID., *Diritto fondamentale al matrimonio e sacramento*, in *Quaderni di diritto Ecclesiale* 1 (1988), pp. 72-78; M.A. ORTIZ, *Sacramento y forma del matrimonio. El matrimonio canónico celebrando en forma no ordinaria*, Pamplona 1995; M.F. POMPEDDA, *Fede e sacramento del matrimonio - mancanza di fede e consenso matrimoniale: aspetti giuridici*, in *Quaderni Studio Rotale* 2 (1987), pp. 41-71, ripreso in: *Studi di diritto matrimoniale canonico* (Milano, 1993), pp. 399-448; T. RINCÓN-PÉREZ, *La exclusión de la sacramentalidad del matrimonio ¿Son convincentes las razones que inspiran el incipiente cambio jurisprudencial?*, in *Ius Ecclesiae* 6 (1994), pp. 465-487; DE SALAZAR, a.c., pp. 134-138; J. SEQUEIRA, *Tout mariage entre baptisés est-il nécessairement sacramentel?* (Paris, 1985); R. WOUTERING, ... *Quin sit eo ipso sacramentum* (tesina seminario di Rolduc, 1989, pro mso.); C. ZAGGIA (a cura di), *Matrimonio, fede e sacramento* (Padova, 1988 pro mso.).

1978 la Santa Sede smentì di aver dato un'approvazione in proposito⁽¹²⁾.

Con l'edizione del codice del 1983 in qualche modo si venne incontro a tali difficoltà: cattolici che abbiano lasciato la Chiesa con un atto formale, a partire dall'entrata in vigore del nuovo codice, non sono più tenuti a contrarre il matrimonio nella forma canonica (c. 1117). Perciò possono concludere un matrimonio valido senza intervento della Chiesa. Ma un matrimonio concluso tra due battezzati è tuttavia sacramentale. Anche il sopraccitato testo di *Familiaris Consortio* 68 dava una risposta ad un certo numero di obiezioni.

3. *Una risposta.*

a) *La storia.*

Fino al XVIII secolo non esisteva un'affermazione chiara del magistero ecclesiastico sulla « inscindibilità di contratto e sacramento »⁽¹³⁾. Dopo il concilio di Trento che aveva stabilito che il matrimonio è un sacramento, vari teologi difesero infatti la teoria di *Melchior Cano*, secondo cui la benedizione del sacerdote costituiva la « forma » del matrimonio sacramentale, mentre il patto matrimoniale (« contratto ») ne costituiva la « materia proxima », implicando così una certa separazione tra contratto e sacramento. E tra i teologi che parlarono di questa teologia con una certa stima vi era anche il futuro Benedetto XIV († 1758), il quale tuttavia da papa in un documento insegna l'unità di contratto e sacramento⁽¹⁴⁾. In questo tempo di monarchi assoluti si cominciò inoltre a sostenere che il matrimonio in quanto contratto era di competenza dello stato e che soltanto il suo carattere sacramentale, considerato qualcosa di accidentale, competeva all'autorità ecclesiastica. Questi « regalisti »

⁽¹²⁾ Vedi *La Documentation Catholique* 60 (1978), p. 604.

⁽¹³⁾ Così NAVARRETE, *Foedus coniugale, amor, sacramentum, attenta doctrina concilii Vaticani II*, in *De matrimonio coniectanea* (Roma, 1970), pp. 494-519, soprattutto, p. 496.

⁽¹⁴⁾ ADNES, *o.c.*, pp. 106-107 (in particolare nota 2); ORTIZ, *o.c.*, pp. 67-78. Difendevano una certa divisione di « contratto » e « sacramento » altri teologi, tra cui J. de Lannois; J.B. van Espen e Ch. R. Billuart, vedi sopra: D. BAUDOT, *L'inséparabilité entre le contrat et le sacrement de mariage* (Analecta Gregoriana 245, Roma, 1987), capitolo I.

(esponenti del gallicanesimo e del giuseppinismo) sostenevano che, dopo la regolamentazione giuridica del matrimonio da parte dello Stato, la Chiesa poteva soltanto aggiungere determinazioni riguardanti il suo carattere soprannaturale. Perciò il papa non avrebbe avuto alcun diritto di stabilire impedimenti in materia matrimoniale. Regalisti radicali quali l'arcivescovo M.A. De Dominis (1560-1624) divenuto poi anglicano, sulla scia del protestantesimo, disconoscevano addirittura la sacramentalità del matrimonio⁽¹⁵⁾. Ma soltanto alla fine del XVIII secolo le correnti positiviste e razionaliste considerarono il matrimonio una semplice circostanza profana. In seguito vennero messi in dubbio anche il carattere permanente del matrimonio e la necessità della monogamia⁽¹⁶⁾. Nel *Sinodo di Pistoia* (1786) vennero chiaramente espresse le menzionate tendenze regaliste - accanto a quelle febroniane⁽¹⁷⁾.

I papi reagirono a questa situazione e confermarono la competenza della Chiesa in questioni matrimoniali « perché il contratto matrimoniale è realmente ed in senso proprio uno dei sette sacramenti della legge evangelica »⁽¹⁸⁾. L'accento è qui posto sulla competenza della Chiesa in questioni matrimoniali. Pio IX (1846-1878) si espresse più volte su tale questione. Nel 1852 dichiarò « che tra i fedeli non vi può essere matrimonio senza che sia allo stesso tempo un sacramento; e che perciò tra i cristiani ogni altra unione di uomo e donna al di fuori del sacramento, anche se contratta secondo la legge civile, non può essere altro che un concubinato turpe e nocivo »⁽¹⁹⁾. Nel *Syllabus errorum* condannò le tesi che sostenevano che contratto e sacramento potessero venire separati e che il carattere sacramentale ri-

⁽¹⁵⁾ SEQUIERA, *o.c.*, p. 275.

⁽¹⁶⁾ SEQUIERA, *o.c.*, p. 299; NAVARRETE, *Foedus*, a.c. p. 497.

⁽¹⁷⁾ DENZ. 2658-2660; il vescovo ausiliare J. N. Ab Hontheim (Trier) con lo pseudonimo « Febronius » scrisse contro l'autorità esercitata del papa. Le sue tesi sono contro la limitazione dei diritti dei vescovi (cf. DENZ. 2592-2597).

⁽¹⁸⁾ P. PIO VI, *Epistula* « Deessemus nobis », 16 sept. 1788: « ... quia contractus matrimonialis est vere et proprie unum ex septem Legis evangelicae sacramentis... » (DENZ. 2598); cf. la condanna del Sinodo di Pistoia in particolare in DENZ. 2658-2660.

⁽¹⁹⁾ *Discorso* « Acerbissimum vobiscum », 27 sett. 1852: « Inter fideles matrimonium dari non posse, quin uno eodemque tempore sit sacramentum; atque idcirco quamlibet aliam inter christianos viri et mulieris praeter sacramentum coniunctionem, etiam civilis legis vi factam, nihil aliud esse nisi turpem atque exitialem concubinatum », citato nell'Istr. della S. Penitenzieria, 15 genn. 1866, DENZ. 2990-2991.

sieda soltanto nella benedizione del sacerdote⁽²⁰⁾. Già durante il concilio Vaticano I il futuro Leone XIII (1878-1903) aveva espresso il desiderio che di fronte all'introduzione del matrimonio civile in molti paesi, i padri conciliari stabilissero la dottrina secondo cui un matrimonio valido tra due battezzati è sempre un sacramento e che sacramento e contratto non possono venire separati⁽²¹⁾. Il 10 febbraio 1880 (da papa) pubblicò l'enciclica *Arcanum divinae sapientiae* in cui dichiara che nel matrimonio cristiano contratto e sacramento non possono mai venir separati e che perciò non può esistere alcun contratto vero e legittimo, senza che sia per questo stesso fatto sacramento («... quin sit eo ipso sacramentum»), perché Cristo Signore ha innalzato il matrimonio alla dignità di sacramento⁽²²⁾. Il papa tornò su questa stessa posizione anche in altre lettere e discorsi. Il canone 1012 del codice del 1917 assunse tale insegnamento, che venne poi ripetuto in vari modi dal magistero⁽²³⁾.

È quindi giusto dire che l'inscindibilità di contratto e sacramento è stata confermata in reazione alle correnti che volevano separarli per rinforzare il potere dell'autorità civile in tale materia. Ma da Pio IX in poi ciò riceve una dimensione più ampia: non si tratta più soltanto della condanna di determinate teorie regaliste, perché il papa nomina ad esempio esplicitamente la posizione del teologo Melchior Cano.

b) *La natura particolare del matrimonio sacramentale.*

Il matrimonio è un sacramento diverso dagli altri, perché un istituto naturale è trasformato, perché non si può indicare un preciso momento di istituzione e perché gli stessi sposi ne sono i ministri.

⁽²⁰⁾ 8 dic. 1864, n. 66 en 73, in: DENZ. 2966 en 2973.

⁽²¹⁾ «... conferendo vim dogmatis doctrinae qua statuitur inter sacramentum matrimonii et contractum, dum de fidelibus est sermo, distingui non posse, sed omne matrimonium validum eo ipso esse sacramentum», citato da: O'CALLAGHAN, *a.c.*, p. 84; cf. BAUMANN, *o.c.*, pp. 87-89.

⁽²²⁾ «... in matrimonio christiano contractum a sacramento non esse dissociabilem; atque ideo non posse contractum verum et legitimum consistere, quin sit eo ipso sacramentum. Nam Christus Dominus dignitate sacramenti auxit matrimonium; matrimonium autem est ipse contractus, si modo sit factus iure» (DENZ. 3145); cf. BAUMANN, *o.c.*, pp. 89-91.

⁽²³⁾ Cf. ad es. DENZ. 3713 (*Casti connubii*).

Le ragioni per cui l'odierno *Codice di Diritto Canonico* afferma che un matrimonio valido tra battezzati sia sempre un sacramento si fondano sulla natura stessa del sacramento del matrimonio: è il matrimonio naturale che Cristo ha costituito segno sacramentale, espressione del vincolo d'amore e di fedeltà di Cristo con la Sua Chiesa. La possibilità che il matrimonio sia un segno sacramentale viene data con il battesimo. La dimensione soprannaturale dell'essere segno efficace di una realtà di salvezza è un dato oggettivo: poiché uomo e donna con il battesimo sono diventati una «nuova creatura», il loro matrimonio è una realtà sacramentale. Anche se la grazia di questo sacramento non può rendere frutto, il matrimonio rimane sacramentale quando l'uomo e la donna si sposano entro il nuovo ordine della creazione. Per i due battezzati rimane sempre valida la vocazione a rendere cristiano il loro matrimonio in forza del carattere sacramentale del loro vincolo. Per la validità del matrimonio è sufficiente che gli sposi battezzati abbiano l'implicita intenzione di contrarre un vero matrimonio. Questo matrimonio è sacramentale per natura per il battesimo che hanno ricevuto⁽²⁴⁾. La Chiesa conferma l'inscindibilità di contratto e sacramento quindi non su motivi di opportunità ma su fondamento dottrinale. Dal dodicesimo secolo la sacramentalità del matrimonio nel significato a noi noto di tale parola è regolarmente affermato nei documenti ecclesiastici. Il concilio di Trento ha definito che il matrimonio è un sacramento⁽²⁵⁾. La sacramentalità del matrimonio di due battezzati è quindi «*de fide divina et catholica definita*»; che la sacramentalità risieda nel consenso e che in un matrimonio tra battezzati sacramento e contratto non possano essere scissi è da considerare *doctri-*

(24) NAVARRETE, *Matrimonio cristiano...*, a.c., pp. 65v; U. NAVARRETE, *Diritto fondamentale al matrimonio e al sacramento*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 1 (1988), pp. 72-78; BAUDOT, o.c.; ORTIZ, o.c., pp. 19-66; T. RINCON-PEREZ, o.c., pp. 469-470.

(25) DENZ. 1601: «Si quis dixerit, sacramenta novae legis non fuisse omnia a Iesu Christo Domino nostro instituta, aut esse plura vel pauciora, quam septem, videlicet baptismum, confirmationem, Eucharistiam, paenitentiam, extremam unctionem, ordinem et matrimonium, aut etiam aliquod horum septem non esse vere et proprie sacramentum: anathema sit»; DENZ. 1801: «Si quis dixerit, matrimonium non esse vere et proprie unum ex septem Legis evangelicae sacramentis, a Christo Domino institutum, sed ab hominibus in Ecclesiae inventum, neque gratiam conferre: anathema sit»; cf. DENZ. 718; 761; 769; 794; 802; 860; 916; 1310; 1327 (Conc. di Firenze, *Decretum pro Armeniis*, 1439); 1800; 2536; 2598; 2965; 2973; 2991; 3142; 3145; 3451; 3700; 3710; 3713; 3715; 3953.

na catholica ⁽²⁶⁾. Anche per gli altri sacramenti, come battesimo e cresima è sempre necessaria l'intenzione del ministro di «fare ciò che fa la Chiesa», ma per la validità del matrimonio non è necessaria una fede personale.

La sacramentalità del matrimonio presuppone l'istituzione da parte di Cristo. Nel Nuovo Testamento non si parla di un espresso momento di istituzione. La sacramentalità del matrimonio non si può quindi dimostrare sulla base di determinate parole di istituzione, ma scaturisce piuttosto dal fatto che il matrimonio cristiano rende presente l'opera salvifica di Cristo.

I teologi del concilio di Trento si richiamavano soprattutto al testo paolino della lettera agli Efesini 5, 21-23 ⁽²⁷⁾. *W. Kasper* dice che l'odierna esegesi è quasi totalmente d'accordo che in questo testo non si possa ancora supporre il più tardo, specifico concetto di «sacramento» ⁽²⁸⁾. I padri del concilio di Trento sono allora partiti da supposizioni sbagliate? Anche nel concilio di Trento le opinioni sulla fruibilità del testo agli Efesini erano divise. Così *Antonio di Gragnano* non credeva che la sacramentalità potesse essere ricavata dal testo di Paolo. Lui ed altri teologi preferivano fosse citato a questo proposito Mt. 19,6. Ma i teologi erano tutti d'accordo sul fatto che il matrimonio cristiano dia la grazia. Quindi non vi era possibilità di dubbio che il matrimonio sia un sacramento. Le citazioni bibliche presentate, non sono sempre convincenti. I teologi del concilio non volevano stabilire dove, quando e come Cristo ha espresso la sua volontà di innalzare il matrimonio naturale a sacramento. Tale volontà può anche essere rimasta implicita ⁽²⁹⁾. Sulla questione riguardante la materia e la forma di questo sacramento e quella connessa relativa al ministro è stata molto discussa nel concilio di Trento, ma non si è mai data una definitiva affermazione. La dottrina di *Melchior Cano* e dei suoi discepoli che vedevano la benedizione sacerdotale come costitutiva del sacramento, giocavano un ruolo importante. Che nel concilio in linea generale si considerassero gli sposi ministri del sacramento,

⁽²⁶⁾ Cf. ad es. F. SOLA, in AA.VV., *Sacrae Theologiae Summa*, parte IV (De sacramentis; BAC 73, Madrid, 1962), p. 718 en 742); C. SALMON, *De matrimonii sacramento* (Liège, 1930), p. 16; ADNES, o.c., pp. 144-145.

⁽²⁷⁾ Vedi a questo proposito: G. DUMEIGE, H. BRACHT, *Geschichte der ökumenischen Konzilien*, vol. 11 (Trient II, Mainz, 1987), p. 535.

⁽²⁸⁾ W. KASPER, *Zur Theologie der christlichen Ehe* (Mainz, 1977), p. 39.

⁽²⁹⁾ DUMEIGE, BRACHT, o.c., pp. 535-536.

viene dimostrato dal fatto che i matrimoni clandestini, che non erano stati contratti davanti al ministro ecclesiastico, venivano considerati da tutti validi e sacramentali ⁽³⁰⁾.

Più che a una determinata parola del Signore l'istituzione del sacramento del matrimonio è da far risalire al significato del matrimonio che è quello di rendere presente l'amore e la fedeltà di Dio, che ci è stato rivelato in Gesù Cristo. «L'amore tra uomo e donna è innanzitutto segno che rende presente, epifania dell'amore e fedeltà di Dio, donatoci una volta e per sempre in Cristo Gesù e per mezzo della Chiesa tra noi presente» ⁽³¹⁾. Perciò si cita come momento dell'istituzione del matrimonio sacramentale anche la morte di Cristo, momento in cui lo Sposo si dà alla Sua sposa, la Chiesa, ed in cui l'antica legge viene portata a compimento nella nuova legge di Cristo ⁽³²⁾.

Che sposo e sposa siano i ministri del matrimonio può ben essere considerata dottrina certa della Chiesa. Tale visione viene confermata dalla pratica della Chiesa che conosce matrimoni validi e sacramentali senza intervento di un ministro consacrato o di chicchessia (cf. ad es. c. 1116 § 1; CCEO c. 832). Anche non-cattolici e cattolici usciti dalla Chiesa con un atto formale, contraggono un matrimonio valido e sacramentale pur senza celebrazione ecclesiale. È quindi possibile attribuire alla benedizione del sacerdote un significato importante, ma non fino al punto che il matrimonio non possa essere valido o sacramentale senza di essa.

Il canone 1055 parla di un matrimonio «*inter baptizatos*». Ma come stanno le cose nei matrimoni tra un battezzato e un non-battezzato? Per quanto riguarda il non battezzato non può essere sacramentale, come è divenuto chiaro da quanto precede: è proprio all'interno del «nuovo ordine di creazione» in cui si entra con il battesimo, che il matrimonio diventa segno sacramentale di salvezza

⁽³⁰⁾ *Ibidem*, p. 536-537; cf. p. 549: «Eine solche [klandestine] Ehe wurde als entschieden unerlaubt betrachtet, man hielt sie aber allgemein für gültig und auch sakramental»; cf. H. JEDIN, *Geschichte des Konzils von Trient*, volume IV.2 (Freiburg, Basel, Wien, 1975), pp. 156-162, in particolare: p. 156 dove il patriarca di Gerusalemme dice: «Die Gültigkeit der Klandestinehen ist ein katholisches Dogma».

⁽³¹⁾ W. KASPER, *o.c.*, p. 40: «Die Liebe zwischen Mann und Frau ist vielmehr vergewärtigendes Zeichen, Epiphanie der in Jesus Christus ein für allemal geschenkte und durch die Kirche gegenwärtigen Liebe und Treue Gottes»; cf. H. VOLK, *Ehe*, in *LThK*, volume III (1959 [2]), col. 681.

⁽³²⁾ Così ADNES, *o.c.*, pp. 140-141.

dell'alleanza di Cristo con la Sua Chiesa. Può in questo caso il matrimonio essere sacramento per il coniuge battezzato? L'opinione più probabile è quella secondo cui il matrimonio è una realtà indivisibile e perciò in questo caso non può essere sacramentale. Questa visione viene confermata dal fatto che il papa a volte scioglie il matrimonio tra un cattolico e un non battezzato « a favore della fede ». L'assoluta indissolubilità del matrimonio è strettamente congiunta con la sua sacramentalità. Il matrimonio di un cattolico con un non battezzato nei documenti ecclesiastici viene detto « *matrimonium legitimum* », termine usato per un matrimonio non sacramentale⁽³³⁾. Ciò non toglie che un simile matrimonio sia santo e si rientri nel piano creatore di Dio. In un significato più ampio un matrimonio naturale viene chiamato « sacramento naturale »⁽³⁴⁾. Se il coniuge non battezzato si converte e riceve il santo battesimo il loro matrimonio diviene con ciò sacramento, e non è necessario che venga ridato il consenso al matrimonio. L'intenzione di ricevere il sacramento del matrimonio è implicita nella volontà di venire battezzato e in tutto ciò che questo comporta. Solo nel caso in cui il battezzando escludesse con un preciso atto della volontà che il suo matrimonio diventi sacramentale, si dovrebbe esaminare quale intenzione prevalga: se c'è l'intenzione di ricevere il battesimo allora il matrimonio è valido e sacramentale; se prevale l'intenzione che il matrimonio non sia sacramento allora anche il battesimo non è ricevuto validamente, perché conseguenza inscindibile del battesimo è la sacramentalità del matrimonio⁽³⁵⁾.

Il matrimonio è un sacramento diverso dagli altri, come è divenuto chiaro da quanto precede: è sacramento *perché* gli sposi battezzati, in quanto tali, appartengono a Cristo ed il loro patto matrimoniale costituisce la ripresentazione del patto tra Cristo e la sua Chiesa; il matrimonio rende partecipe della grazia di questo patto. Si tratta di una realtà oggettiva. Che poi tale realtà diventi anche feconda dipende dalle disposizioni interiori della coppia. Quando sposi bat-

(33) Cf. ad es. SC. PRO DOCTRINA FIDEI, *Instructio pro solutione matrimonii in favorem fidei*, 6 dic. 1973, in Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora...*, parte 2, pp. 140-141, n. V e VI, p. 141 (cf. anche le successive *Normae procedurales...*).

(34) W. MAY, *The sanctity of human life, marriage, and the family in the thought of pope John Paul II*, in *Annales theologici* 2 (1988), pp. 83-97, soprattutto le pp. 94-95.

(35) P. ADNES, *De matrimonio infidelium qui convertuntur*, in *Periodica*, 67 (1978), pp. 73-80, in particolare pp. 78-79; cf. ADNES, *o.c.*, pp. 155-156.

tezzati concludono un matrimonio, questo è sempre sacramentale, indipendente dal grado della loro fede personale.

La situazione è diversa nel caso in cui uno dei coniugi non tende all'essenza del matrimonio (cf. c. 1055) o ne esclude le proprietà essenziali (cf. c. 1056); in questo caso sono loro stessi o uno di loro a non volere un vero consenso matrimoniale. Il matrimonio non sarebbe valido ⁽³⁶⁾.

Conclusione

Non è richiesta una intenzione esplicita di contrarre un matrimonio sacramentale. Basta l'intenzione implicita: sufficiente è l'intenzione di contrarre un vero matrimonio: perciò è necessario che i contraenti non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale (c. 1096 § 1); se escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente (c. 1101 § 2).

Chi ha una visione ateistica della vita in molti casi non considererà il matrimonio allo stesso modo della Chiesa ma ne escluderà alcuni elementi e proprietà essenziali. In questo caso il matrimonio è invalido anche se non si tratta di matrimonio sacramentale.

JAN HENDRIKS (*)

⁽³⁶⁾ *Summa Theologica* Suppl. q.51, a.2 c.; NAVARRETE, *Matrimonio...*, a.c., p. 73; G. VERSALDI, *Exclusio sacramentalitatis matrimonii ex parte baptizatorum non credentium: error vel potius simulatio?*, in *Periodica*, 79 (1990), pp. 421-440.

(*) Traduzione: M. Damiani.